

(N. 1960)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, MANCINO, DI LEMBO, CERAMI, MURMURA, ROSI, DERIU, SENESE, BAUSI, D'AMELIO, RICCI, SALERNO, ORIANA, FALLUCCHI, FRACASSI e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1982

Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia,
relativi alle vacanze nella carriera esecutiva

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, si è provveduto ad adottare indifferibili misure di potenziamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione giudiziaria mediante un incremento dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Si trattava di misure urgenti e provvisorie per far fronte alle più immediate esigenze della giustizia, ed esse hanno dimostrato di fronte alla realtà della grave situazione pregressa di essere in parte insufficienti. Infatti, in particolare per quanto riguarda il personale della carriera esecutiva, la relativa dotazione organica si è rivelata del tutto inadeguata rispetto alle esigenze degli uffici.

Si aggiunga a ciò che la macchinosità e la durata dei concorsi, cui partecipano migliaia di candidati, impediscono la tempestiva copertura dei posti in organico, rendendo fisiologica una carenza di varie centinaia di uni-

tà: allo stato ben 530 posti di coadiutori dattilografi giudiziari, detratti i posti da assegnare ai concorsi in atto, sono ancora vacanti determinando difficoltà nel funzionamento degli uffici giudiziari.

La copertura dei posti vacanti del ruolo organico dei coadiutori dattilografi giudiziari risponde all'esigenza di fronteggiare nell'immediato una situazione di emergenza che non si può protrarre a lungo, se non a rischio di pregiudicare gravemente anche gli altri servizi di cancelleria.

Ai fini di poter utilizzare, per le stesse urgenti ed eccezionali esigenze rappresentate in passato per i segretari giudiziari, anche il personale della carriera esecutiva, l'Amministrazione della giustizia deve avere la possibilità di provvedere fino al 31 dicembre 1985 alla copertura dei posti attualmente vacanti, o che si renderanno vacanti, mediante l'assunzione degli idonei dei concorsi di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strettuali indetti nel 1979, detratta la quota riservata per l'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977.

In presenza di vacanze nel ruolo ed a causa del lungo *iter* normalmente necessario per l'espletamento dei concorsi, è conveniente per l'Amministrazione, al fine di salva-

guardare la funzionalità degli uffici giudiziari, giovarsi dell'apporto immediato che può dare l'immissione in carriera di giovani selezionati attraverso il concorso già espletato.

I presentatori confidano in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Fino al 31 dicembre 1985, alla copertura dei posti vacanti nella carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Le assunzioni hanno luogo seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, che abbiano fatto domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione della graduatoria unica nazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271.

Gli interessati devono dichiarare nella domanda di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede, indicando eventualmente le loro preferenze.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I nominati hanno l'obbligo di prestare effettivo servizio per 5 anni nel distretto ove è sito l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, in quanto compatibili.